DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

Art. 12-bis

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione e' di tre anni finanziari. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.

Versione in vigore dal 17 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991
Estremi	Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-12-bis-riconoscimento-di-debiti-fuori-bilancio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it